



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Venticinque Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it

Partita: IVA00302850193

Tel.: 0372.626131

Cod. Fisc 80003290196



UFFICIO DI SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ADUNANZA IN DATA 12 GIUGNO 2025

36
2025



OGGETTO

ADESIONE AL PORTALE WHISTLEBLOWING.IT DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 10:00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della
Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTA COMUNALE		Presenti	Assenti
1)	SINDACO: GUASTALLA STEFANO	SI	=
2)	ASSESSORE – VICE-SINDACO: SOMENZI LINO	SI	=
3)	ASSESSORE: PRIORI SIMONE	SI	=
T O T A L E		3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Angelo Rizzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ed accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Stefano Guastalla, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d'Olmi, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che l'Assessore Sig. Priori Simone partecipa all'adunanza in modalità "da remoto" a mezzo video conferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con la quale è stato introdotto nell'Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;
- la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

VISTO il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione,

VISTO lo schema delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previste dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023;

VISTO l'art. 1 del D.lgs. 24/2023, a tenore del quale:

"Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. 3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 24/2023, a mente del quale:

"I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. 2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. 3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in

forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. 4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. 5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna. 6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante."

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;
- il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 deve realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato";
- il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale di approvazione indirizzi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO;

PRESO ATTO che il Comune, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, intende aderire al progetto *Whistleblowing PA*, nato dalla volontà di *Transparency International Italia* di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito (disponibile al link whistleblowing.it) per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l'anonimato;

RITENUTO pertanto opportuno aderire a tale modalità di gestione informatizzata delle segnalazioni predette, anche nell'ottica di garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante nella procedura informatizzata sin dalla fase di avvio delle segnalazioni, riservandosi di aggiornare la relativa sezione del PIAO – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;

VISTI il vigente Statuto del Comune ed il Regolamento per il Funzionamento degli Organi Collegiali;

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e preso atto che, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è pertanto necessario richiedere il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO sul presente provvedimento il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che la stessa si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

- 2) di aderire, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, al progetto Whistleblowing PA curato da Transparency International Italia;
- 3) di demandare al RPCT, l'attuazione di quanto in questa sede deliberato e, in particolare, la formulazione delle istruzioni operative da impartire alla struttura comunale nell'ottica di consentire l'utilizzo della piattaforma telematica gratuitamente resa disponibile per il tramite di Transparency International Italia e disponibile al link whistleblowing.it;
- 4) di riservarsi di aggiornare la relativa sezione del PIAO – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;
- 5) di trasmettere la presente alle OOSS e alle RSU per opportuna conoscenza;
- 6) di dare ampia diffusione al personale comunale dell'approvazione della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che:
 - ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio amministrativo;
 - ai sensi dell'art 3 della Legge 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR della Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrente dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternative entro 120 giorni con ricorso a rito speciali al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'art. 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'art. 31 - c.4 c.p.a

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l'urgenza nel provvedere in merito, dando immediata attuazione al provvedimento deliberato;
- Con unanime e separata votazione resa nelle forme di Legge,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Guastalla Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Rizzo Angelo



ADESIONE AL PORTALE WHISTLEBLOWING.IT DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

☒ **FAVOREVOLE**

Note

☐ **SFAVOREVOLE**

Note

Pieve d'Olmi, lì 12/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefano Guastalla

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

☐ **FAVOREVOLE**

Note

☐ **SFAVOREVOLE**

Note

Pieve d'Olmi, lì ____/____/____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. n. 249/2025

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2014/2025

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Angelo Rizzo

Pieve d'Olmi, lì 01/07/2025

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI

Pieve d'Olmi, lì 01/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Angelo Rizzo

PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, la presente Deliberazione della Giunta Comunale,

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Angelo Rizzo

Pieve d'Olmi, lì ____/____/____